

**REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n 160 art. 1 commi 816-836)**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel seguito denominato “canone”, che nel Comune di Treviglio sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio, o in concessione precaria, previsto da norme di legge, dai regolamenti e delibere comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Ai fini dell’applicazione del canone unico patrimoniale il Comune di Treviglio alla data del 31/12/2019 ha una popolazione residente di 30.689 abitanti, come risultante dai dati ufficiali dell’anagrafe comunale.

Articolo 2 – Aree comunali

1. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le sedi dei cavi irrigui facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Treviglio per tutta la loro estensione, anche al di fuori del territorio comunale.
2. Ai fini dell’applicazione del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico di cui al successivo art 3 lettera a), il territorio comunale viene classificato in 3 categorie, come risulta dall'allegato A) al presente regolamento;
3. Ai fini dell’applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 3 lettera b), il territorio comunale viene classificato in 2 categorie, come risulta dall'allegato B) al presente regolamento, di cui una Speciale nella quale il canone viene annualmente maggiorato del 150%;

Articolo 3 – Presupposto di applicazione

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Treviglio e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni insistenti sui cavi irrigui ubicati anche al di fuori del territorio comunale, in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile comunale – “*componente a) del canone*”;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive.
 - c) Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. – “*componente b) del canone*”.

Articolo 4 – Criteri e definizioni

1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente articolo 3 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà altresì soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del comune quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ed i cavi irrigui di proprietà comunale per tutta la loro estensione, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico;
 - b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile da tali luoghi;
 - c) si considerano permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno;
 - d) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se a carattere ricorrente.

Articolo 5 – Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) il piano generale degli impianti pubblicitari;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle già disciplinate dalla legge;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 6 – Concessioni ed autorizzazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o, nel caso di occupazione finalizzata alla posa di impianti pubblicitari, ad autorizzazione, rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle forme previste nel piano generale degli impianti pubblicitari è in ogni caso soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL SUOLO PUBBLICO

Articolo 7 – Domanda di concessione

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare una domanda, redatta secondo le modalità definite dall'amministrazione comunale, corredata dagli allegati richiesti.
2. La domanda di concessione è assegnata al responsabile del procedimento, così come individuato all'interno dell'organizzazione comunale.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'istruttoria con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
4. Il dirigente rilascia la concessione, secondo criteri di imparzialità, sulla base di eventuali pareri espressi da altri uffici interessati e degli indirizzi eventualmente impartiti in materia dalla Giunta Comunale.
5. L'eventuale diniego è formulato dal dirigente con apposito provvedimento, adeguatamente motivato.
6. Il termine ordinario per la chiusura del procedimento è fissato in giorni 30 (trenta). Qualora risultasse necessario un approfondimento di istruttoria e l'acquisizione di un parere obbligatorio, il termine viene sospeso e prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento del parere/nulla osta all'ufficio/ente competente.

Articolo 8 – Cauzione

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono, di norma, subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. Il dirigente determina l'ammontare della cauzione in misura proporzionale al valore della pavimentazione esistente nell'area di riferimento.
3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino a esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale, anche congiuntamente al titolare della concessione, che verifichi lo stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

Articolo 9 – Proroga e rinnovo

1. Le concessioni di suolo pubblico sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. La durata delle concessioni permanenti è indicata nei successivi articoli ed è stabilita in relazione alle categorie di occupazione predeterminate.
3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata prima della scadenza e deve essere indicato il periodo ulteriormente richiesto nonché le relative motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. Le occupazioni permanenti già autorizzate sono successivamente rinnovate di anno in anno con il pagamento del canone.
5. La proroga e il rinnovo sono concessi previa verifica delle necessarie condizioni di ordine tecnico e amministrativo.
6. In caso di cessione di azienda il nuovo titolare trasmette la richiesta all'amministrazione comunale, la quale, verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di legge o di regolamento, rilascia la nuova concessione con scadenza corrispondente alla data indicata nel provvedimento originario.

Articolo 10 – Obblighi e responsabilità

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi: a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione; b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione; c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate; d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.
4. Con riferimento alla lettera d) del precedente comma 3) al termine della occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate e di ripristinare il suolo pubblico, in conformità alle prescrizioni determinate dall'amministrazione comunale.
5. In caso di inadempienza l'amministrazione comunale procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono a esclusivo e totale carico del titolare della concessione.

Articolo 11 – Modifica, sospensione e revoca

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal dirigente con provvedimento motivato.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancato uso.

Articolo 12 – Decadenza

1. Sono cause di decadenza delle concessioni: a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato; b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia; c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente; d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 5 (cinque) giorni successivi al termine iniziale della concessione o dell'autorizzazione, nel caso di occupazione temporanea; e) il mancato pagamento del canone, se dovuto, nei termini stabiliti.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 13 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente regolamento.

Articolo 14 – Autorizzazioni

1. È necessaria apposita autorizzazione espressa comunale per le forme pubblicitarie definite nel piano generale degli impianti pubblicitari, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario) alla diffusione sonora in posto fisso sono rilasciate dal dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, se necessario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta, mentre le autorizzazioni relative alle insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico sono rilasciate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione trasmette la richiesta pervenuta agli uffici competenti ad esprimere il parere. Qualora si renda necessario un parere esterno all'ente i termini restano sospesi dalla data di trasmissione fino al ricevimento del parere stesso. Per tutte le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante è richiesto il parere del Comando della Polizia Locale.
3. L'ufficio incaricato dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari si avvale del parere della Polizia Locale per la verifica di conformità al codice della strada. Le istanze per impianti permanenti con dimensioni superiori a metri quadrati 18 (diciotto) per ogni facciata, di nuove installazioni o di rinnovo di impianti esistenti inseriti in un contesto viabilistico o ambientale che ha subito variazioni, sono soggette a valutazione in merito a:
 - valutazione dell'inserimento del manufatto pubblicitario nel contesto edilizio architettonico;
 - valutazione delle coerenze architettoniche degli edifici e strutture esistenti nel tratto viario, con la presenza dell'impianto pubblicitario in relazione alle linee architettoniche e alle cromie;
 - valutazione della presenza del manufatto pubblicitario in merito al suo inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico in ragione della collocazione e delle differenti prospettive da cui risultano visti.
4. Le autorizzazioni espresse relative a impianti pubblicitari permanenti sono rilasciate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. I pareri già acquisiti in atti, si intendono validi in sede di istruttoria dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione qualora non vi siano state variazioni del contesto stradale, ambientale, architettonico e urbanistico nel quale l'impianto, di cui all'autorizzazione oggetto di rinnovo, è inserito.
6. Il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari e indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
7. Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

Articolo 15 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari

1. La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti e temporanei deve essere presentata presso il competente sportello unico per le attività produttive (SUAP), su appositi moduli predisposti, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria quotata in scala 1:200 con inserito l'impianto pubblicitario, indicando le distanze dallo stesso da incroci stradali, cartelli di segnaletica stradale, dal limite della carreggiata e da altri cartelli pubblicitari eventualmente presenti [solamente per impianti non d'esercizio];
 - fotografie a colori, in formato 13x18 o superiore, della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario;

- fotografie del prospetto della facciata dell'edificio o dell'area con inserito in scala (fotomontaggio) il mezzo pubblicitario richiesto corredato di immagine pubblicitaria;
 - scheda tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto, con indicazione di tutte le sue dimensioni compresi eventuali plinti di fondazione, dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e per i mezzi luminosi e illuminati, numero degli eventuali faretti, colore, qualità e intensità della luce;
 - indicazione dell'esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la stabilità dell'impianto ai sensi degli articoli 49 e 53, comma 3 del regolamento di attuazione del codice della strada;
 - la dichiarazione deve essere accompagnata da una relazione che ne attesti la stabilità a firma di un tecnico abilitato;
 - per gli impianti pubblicitari illuminati, luminosi o rifrangenti, o che comunque presentino parti elettriche, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle vigenti norme di legge e dichiarazione attestante che l'impianto non produce abbagliamento e rispetta i limiti di luminosità previsti. Per gli impianti non d'esercizio la dichiarazione di conformità è sottoscritta da tecnico abilitato;
 - nulla osta rilasciato dal proprietario dello stabile o eventualmente dall'amministratore condominiale nel caso di installazione di insegne e manufatti amovibili temporanei e di impianti pubblicitari sulle parti comuni degli edifici;
 - documentazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 in ordine alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali;
 - per gli impianti collocati su apposita struttura di sostegno, documentazione attestante il rispetto delle previsioni di denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e della struttura metallica, a firma di tecnico abilitato.
2. Per gli impianti pubblicitari di durata inferiore a tre mesi aventi dimensioni contenute la richiesta di autorizzazione, sempre obbligatoria, avviene in forma semplificata e non necessita degli adempimenti di cui al comma precedente.
 3. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'ufficio competente le stesse saranno archiviate.
 4. Nel caso in cui l'installazione comporti dei lavori di scavo prima dell'inizio dei lavori è necessario accertare l'effettiva posizione dei sottoservizi nella zona d'intervento, previa richiesta di tracciamento da inoltrare agli uffici competenti per il rilascio del coordinamento per l'indagine dei sottoservizi.
 5. Gli impianti pubblicitari non d'esercizio devono essere richiesti con una specifica istanza per ogni singolo manufatto. Le istanze che contemplano più manufatti sono considerate, previa comunicazione al richiedente, non verranno prese in considerazione.

Articolo 16 – Rinnovi di autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono successivamente rinnovate di anno in anno con il regolare pagamento del canone, solo se in assenza di alcuna modifica.

CAPO IV – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI

Articolo 17 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. Le tipologie di impianti pubblicitari consentite su territorio comunale sono disciplinate dal Titolo I° del vigente piano generale degli impianti pubblicitari di cui al successivo capo V.
2. Le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, le distanze previste degli impianti da segnaletica stradale, altri impianti pubblicitari e intersezioni, che determinano il numero massimo di impianti ammissibili, come anche le strade lungo le quali vi sono specifiche limitazioni distinte per tipologia all'installazione di impianti, sono disciplinati dal piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 18 – Pubblicità luminosa o illuminata

1. Per Pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.
2. Il canone per la pubblicità luminosa o illuminata è maggiorato del 100%.

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 19 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 aprile 2009 e s.m.i.
2. Gli aggiornamenti al piano stesso avverranno con delibera di Giunta Comunale.

CAPO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 20 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in complessivi metri quadrati 3.000 (tremila).
3. Il 20 per cento della superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.

Articolo 21 – Modalità per le pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in forma diretta da parte del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, purché privi di rigidità propria, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione contestuale al pagamento del canone che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio devono mettere a

disposizione del committente stesso l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

3. Il Comune o il concessionario del servizio devono indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data richiesta il Comune o il concessionario del servizio devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi disciplinati dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il concessionario del servizio sono tenuti al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario del servizio provvederanno a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non dispongano di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederanno a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nei locali adibiti a servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Il Comune o il concessionario del servizio in via straordinaria, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, hanno sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni steccati e recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.
11. I committenti devono consegnare presso il competente ufficio adibito al servizio delle pubbliche affissioni il materiale da affiggere con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione. La consegna del materiale da affiggere deve essere eseguita dal committente durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.
12. L'eventuale consegna di materiale da affiggere effettuata dopo i termini previsti dal comma 3 del presente articolo comporta l'esecuzione dell'affissione secondo le disponibilità logistiche del servizio e, in ogni caso, l'esecuzione non appena possibile fermo restando il rispetto della data di scadenza dell'affissione prevista nella commissione.

Articolo 22 – Divieti

1. Non sono consentite:
 - la variazione o il cambio, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio dell'affissione, dell'indicazione specifica del messaggio pubblicitario, se non per gravi e comprovati motivi indipendenti dalla volontà del committente;
 - lo spostamento dell'affissione, anche se richiesti preventivamente alla data di inizio della stessa, in data e periodo diversi da quelli indicati nella commissione.
2. Per le fattispecie di cui sopra la commissione deve ritenersi annullata, con l'obbligo del committente di corrispondere la metà del diritto dovuto così come sopra previsto dal comma 7 del precedente articolo 19.

Articolo 23 – Affissioni di urgenza, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di carattere commerciale, ovvero per le ore notturne

dalle ore 20.00 alle ore 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento del canone, con un minimo di euro 25,00 per ogni commissione.

Articolo 24 – Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le caratteristiche indicate nel piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 25 – Impianti per affissioni dirette da parte di privati

1. I soggetti privati di cui al presente articolo sono autorizzati ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. Tali impianti possono essere concessi a privati anche mediante svolgimento di specifica gara.

A tal fine lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n° 250 fogli, aventi dimensioni di cm. 70x100.

2. I preindicati soggetti privati sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) installare a propria cura e spese gli impianti;
 - b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo;
 - c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine di tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti;
 - d) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti;
 - e) rendersi responsabili verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
3. L'installazione dei suddetti impianti viene concessa per il periodo massimo di cinque anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio.
4. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi, in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito.
5. L'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di cui si tratta viene determinata dal Piano Generale della Pubblicità.
6. Per tali concessioni, il canone per l'esposizione pubblicitaria il proprietario dell'impianto è maggiorato dell'importo previsto dal successivo articolo 57 comma 3.

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

Articolo 26 – Dichiarazione per l'esposizione di pubblicità

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario del servizio, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione del canone e del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
7. La dichiarazione della pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 27 – Dichiarazione per occupazioni permanenti con cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti con cavi o condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il soggetto tenuto al versamento deve presentare dichiarazione entro il 30 aprile di ciascun anno, con indicazione del numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti.

Articolo 28 – Dichiarazione per le occupazioni di suolo pubblico

1. La richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

CAPO VIII – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE SU SUOLO PUBBLICO

Articolo 29 – Contenuto del Capo VIII

1. Il presente Capo VIII disciplina la determinazione, le esenzioni e le riduzioni per la componente del canone prevista per l'occupazione di aree o suolo pubblico di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a).

Articolo 30 – Determinazione del canone

1. La componente del canone di cui al presente Capo VIII è determinata in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati e metri lineari, alla tipologia e alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 31 – Applicazione del criterio di calcolo

1. L'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa standard al metro quadrato o lineare, con arrotondamento all'unità superiore, nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta, così come indicato al successivo articolo 32, per i coefficienti moltiplicatori stabiliti per ciascun tipo di occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.

2. Nel caso di occupazioni non rientranti in alcuna delle tipologie previste, la tariffa base si applica nella misura piena.

Articolo 32 – Classificazione del territorio ai fini della determinazione della componente a) del canone e applicazione della tariffa

1. Il territorio cittadino è suddiviso in n. 3 (tre) categorie, come da allegato B) al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale. Nella determinazione del canone si tiene conto delle diverse categorie territoriali di seguito indicate:
categoria 1: zona centrale e semicentro
categoria 2: zona periferica e frazioni
categoria 3: rogge comunali
2. La tariffa standard giornaliera e di base per le occupazioni temporanee relativa a ciascuna delle 3 categorie è determinata dal comma 827 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La tariffa giornaliera di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
4. La tariffa standard annua per l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare, per le occupazioni permanenti, relativa a ciascuna delle tre categorie è determinata dal comma 826 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La tariffa annua di cui al comma precedente è graduata sulla base di coefficienti minori o maggiori di 1 (uno) a seconda della zona del territorio comunale in cui ha luogo l'occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
7. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità si applicano le disposizioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Le tariffe individuate sulla base dei criteri indicati ai commi 3 e 5 sono ulteriormente graduate con coefficienti che tengano conto della tipologia di occupazione, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

Articolo 33 – Agevolazioni, abbattimenti e maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) Per le occupazioni permanenti o temporanee realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - c) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
 - d) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - e) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - f) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;

- g) Per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 75%;
 - h) Per le occupazioni temporanee realizzate da associazioni o in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, feste popolari, si applica una riduzione dell'80%;
 - i) Per le occupazioni temporanee di durata fino a 9 ore si applica una riduzione del 25% la tariffa viene definita a ore; Oltre alle nove ore si applica la corrispondente tariffa giornaliera.
 - j) Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
- a) Per le occupazioni di suolo pubblico sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 34 – Non applicazione del canone

1. Sono esenti dal canone le fattispecie previste dall'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il canone non si applica per:
 - a) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o in autorizzazione nonché per le occupazioni di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse concesse;
 - b) le occupazioni per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - c) le occupazioni con passi carrabili di ogni genere, per le quali il canone è azzerato;
 - d) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
 - e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con elementi di arredo urbano, festoni, addobbi anche natalizi, zerbini, passatoie, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - f) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - g) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 3 ore;
 - h) le occupazioni realizzate dal commercio ambulante itinerante di durata non superiore a 90 (novanta) minuti per tutto il territorio comunale escluse le frazioni, nelle quali il limite è di 120 (centoventi) minuti;
 - i) gli scarichi in roggia ed i pluviali;
 - j) ponticelli rurali di accesso a fondi agricoli
 - k) le occupazioni di suolo per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
 - l) le occupazioni di suolo pubblico con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - m) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - n) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico inferiori ai dieci metri quadrati;
 - o) Ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997, le occupazioni realizzate dalle ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
 - p) Tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

- q) Per le manifestazioni culturali, sportive, ricreative ritenute di particolare riconosciuto interesse per la comunità locale, l'Amministrazione Comunale concede il proprio patrocinio ed a tal fine stipula con i soggetti coinvolti apposita convenzione, approvata con deliberazione di giunta Comunale, nella quale vengono disciplinate le modalità dello svolgimento della manifestazione, la sua durata, la riduzione fino all'esenzione del pagamento del canone;
- r) La Giunta Comunale può disporre ulteriori esenzioni o riduzioni del canone in caso di eccezionali situazioni di interesse od emergenza pubblica (economica, sociale e sanitaria), calamità naturali e nel caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche;

Articolo 35 – Pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni temporanee di suolo pubblico deve essere corrisposto, di norma, in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione ovvero entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, mediante strumenti elettronici o informatici ovvero tramite il sistema bancario, così come comunicato in sede di presentazione della domanda. È ammesso il versamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 500,00 ed a condizione che la scadenza dell'ultima rata sia prevista antecedentemente alla scadenza della concessione/autorizzazione.
2. La corresponsione del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito di norma in unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, e solo per l'anno iniziale, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 28 febbraio.

Articolo 36 – Attività edilizia

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le attività edilizie che si caratterizzano con l'occupazione di suolo con soli steccati, pali di sostegno, scale aeree, cancellate, pilastri, solette, infernotti, intercapedini, rampe e ausili per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., non rientranti nella fattispecie del cantiere edilizio, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'art 32.

Articolo 37 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'ammontare del canone dovuto per le attrazioni dello spettacolo viaggiante è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e le riduzioni previste dall'articolo 32 comma 8.
2. Gli importi sono determinati in ragione del 50 (cinquanta) per cento della superficie concessa sino a metri quadrati 100 (cento) e in ragione del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente i 100 (cento) metri quadrati.

Articolo 38 – Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno

1. L'ammontare del canone dovuto per l'attività edilizia inferiore all'anno è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni di occupazione applicando le riduzioni indicate all'art 33.

2. In caso di proroga eccedente i 15 (quindici) giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, a partire dal sedicesimo giorno viene applicata una maggiorazione del 20 (venticinque) per cento.

Articolo 39 – Cantieri edilizi di durata superiore all'anno

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per l'attività edilizia pluriennale è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32.
2. In caso di proroga, il canone, calcolato con le modalità di cui al comma 1, è rapportato agli effettivi mesi di concessione calcolato in dodicesimi.

Articolo 40 – Cavi e condutture

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni di suolo con cavi e condutture effettuate da privati, non rientranti nelle occupazioni di cui al comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri lineari e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32.

Articolo 41 – Chioschi ed edicole

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32.
2. Il canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di chioschi ed edicole in parchi o parcheggi per i quali sia stata prevista la concessione, previa procedura a evidenza pubblica che, unitamente al chiosco, affidi anche la gestione integrata dei servizi esistenti nell'area di riferimento, quali il taglio erba, la guardiania, la gestione del parcheggio e attività similari, è determinato in sede di indicazione della procedura, tenendo conto del valore dei servizi affidati.

Articolo 42 – Dehors

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le concessioni di suolo per la posa di dehors (strutture destinate al consumo di alimenti e bevande) e per la posa strutture non destinate al consumo di alimenti e bevande, quali a esempio espositori, fioriere ed elementi di arredo, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadri occupati e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32.
2. Per le occupazioni con dehors temporaneo il canone dovuto è determinato rapportando l'importo annuale ai mesi di effettiva occupazione.

Articolo 43 – Aree destinate a parcheggio ad uso esclusivo delle attività ricettive

1. L'ammontare annuale del canone, dovuto per l'utilizzo di aree riservate (n.1 stallo di sosta) alle operazioni di partenza/arrivo degli ospiti e relativo carico/scarico bagagli a uso esclusivo dell'attività ricettiva, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati effettivi di occupazione e per il coefficiente previsto al comma 8 dell'articolo 32.

2. La concessione è rilasciata su richiesta di alberghi o hotel (come definiti dalle normative regionali) con almeno dieci camere localizzate.
3. La concessione di durata pari a un anno è rinnovabile secondo le modalità indicate all'articolo 9 del presente regolamento e si configura come occupazione permanente ai sensi del precedente articolo 4.
4. Lo stallo deve essere localizzato nelle aree antistanti il perimetro esterno della struttura o nella immediata adiacenza. La concessione è in ogni caso rilasciata previa verifica delle condizioni di idoneità strutturale, ambientale e viabilistica da parte dei servizi comunali.

Articolo 44 – Eventi e manifestazioni

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mercatini e spettacoli è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.

Articolo 45 – Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune

1. L'ammontare del canone dovuto per concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.
2. La sussistenza della collaborazione deve risultare da deliberazioni o decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 46 – Eventi fieristici

1. L'ammontare del canone dovuto per l'organizzazione di eventi fieristici è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti qualora spettanti.
2. Il riconoscimento di evento fieristico avviene sulla base di una deliberazione della Giunta Comunale che, all'inizio di ogni anno e sulla base di criteri oggettivi, individua l'elenco delle manifestazioni appartenenti a tale categoria.

Articolo 47 – Eventi di interesse pubblico

1. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo in occasione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della cittadinanza, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente di cui al comma 8 dell'articolo 32, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.
2. L'ammontare del canone dovuto per le concessioni di suolo nell'ambito di rassegne enogastronomiche e attività socio-animative che hanno luogo in aree verdi cittadine nel periodo estivo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i

metri quadrati e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente previsto al comma 8 dell'articolo 32, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti, qualora spettanti.

3. Nel caso gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1 abbiano particolare valenza culturale e/o turistica il suolo è concesso a titolo gratuito. L'occupazione a titolo gratuito non può essere concessa per attività di vendita, fatto salvo per quelle effettuate da organizzazioni non a scopo di lucro.
4. La sussistenza dell'interesse pubblico rilevante è accertata e dichiarata dalla Giunta Comunale, che delibera l'eventuale concessione gratuita del suolo pubblico.

Articolo 48 – Eventi nazionali, regionali o internazionali

1. Qualora le concessioni temporanee siano relative a eventi nazionali, regionali o internazionali festeggiamenti o fiere comportanti l'affluenza di un numero di visitatori eccezionalmente elevato, il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, maggiorato del 50 (cinquanta) per cento.
2. Se l'evento ha anche rilevanza istituzionale ed è effettuato in collaborazione con il Comune di Treviglio – collaborazione da dichiarare con deliberazione della Giunta Comunale – si applica l'esenzione totale del canone a favore degli organizzatori.
3. Al fine dell'applicazione dei precedenti commi, gli eventi devono:
 - a) essere periodicamente celebrati in varie città d'Italia;
 - b) essere organizzati da enti o associazioni che operano a livello nazionale;
 - c) richiedere in capo al Comune specifiche misure di tipo viabilistico, per la pulizia delle strade e per garantire la sicurezza dei visitatori.
4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 devono sussistere congiuntamente.

Articolo 49 – Locali interrati nel sottosuolo pubblico

1. Non sono soggette al versamento del canone le occupazioni relative alla realizzazione di locali interrati da parte di privati nel sottosuolo pubblico.
2. Rimane confermata l'imposizione del canone per gli infernotti che occupano il suolo.

Articolo 50 – Manifestazioni e iniziative di carattere politico

1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni superiori a 10 (dieci) metri quadrati per manifestazioni e iniziative di carattere politico è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadrato nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada/piazza richiesta – così come indicato all'articolo 32 – per i metri quadrati e i giorni dell'occupazione, diminuito dell'80 (ottanta) per cento, così come stabilito dal precedente articolo 33, comma 1.

Articolo 51 – Mercati, posteggi isolati e fiere istituzionali

1. I mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, sono soggetti al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile la cui applicazione è disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 52 – Occupazioni di urgenza

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio l'area può essere occupata, senza concessione o autorizzazione, previa immediata

formale comunicazione alla Polizia Locale al fine di ottenere le necessarie prescrizioni tecnico-operative che garantiscano il rispetto delle norme del codice della strada.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di concessione o di autorizzazione entro il giorno successivo all'occupazione e la relativa concessione o autorizzazione è rilasciata in sanatoria.
3. L'entità del canone dovuto è determinata ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 53 – Occupazioni occasionali e di breve durata

1. Le occupazioni relative a:
 - a) piccoli lavori edili di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale e altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzioni del verde che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata da 3 (tre) a 12 (dodici) ore.
3. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione o autorizzazione con le modalità di cui al precedente articolo 39.

CAPO IX – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 54 – Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente b) del canone e applicazione della tariffa

1. Agli effetti della determinazione della componente b) del canone le località del territorio comunale sono suddivise in due zone:
 - a) zona A: categoria ordinaria;
 - b) zona B: categoria speciale.
2. La tariffa standard giornaliera e di base per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei è determinata dal comma 827 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La tariffa giornaliera di cui al comma precedente è graduata in base alle zone di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari che abbiano una durata non superiore a 3 (tre) mesi si applica, per ogni 15 giorni o frazioni, la tariffa giornaliera del canone per un minimo di 15 (quindici) giorni.
4. La tariffa standard annua per la diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare è determinata dal comma 826 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. La tariffa annua di cui al comma precedente è graduata in base alle zone di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
6. Per impianti pubblicitari opachi la cui superficie supera il metro quadrato si applica un ulteriore coefficiente rispetto a quelli già previsti ai commi 5 e 7 in base alla zona, la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
7. Per impianti pubblicitari luminosi o illuminati si applica un aumento del 100% del canone dovuto.
8. Per i pannelli luminosi intermittenti o con messaggi variabili, temporanei la tariffa di cui al comma 4 è graduata in base alla zona di cui al comma 1 del presente articolo moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la pubblicità di cui al presente comma effettuata per conto proprio si applica una riduzione del 50 (cinquanta) per cento.

9. Per i pannelli luminosi intermittenti, o con messaggi variabili, permanenti la tariffa di cui al comma 6 è graduata in base alla zona di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicando la tariffa standard per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Per la pubblicità di cui al presente comma effettuata per conto proprio si applica una riduzione del 50 (cinquanta) per cento
10. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso il servizio di pubbliche affissioni è soggetta al versamento del canone determinato moltiplicando la tariffa base di cui al comma 4, per i coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. La tariffa per le pubbliche affissioni viene applicata a foglio la cui misura standard è pari a centimetri "70 x 100" e relativi multipli. L'importo minimo del canone è calcolato in riferimento ad un periodo di esposizione pari a 10gg; periodi di esposizione di durata superiore prevedono un calcolo del canone per periodi multipli di 5gg. Le tariffe di cui al presente comma sono soggette alle seguenti maggiorazioni cumulabili:
- per ogni periodo successivo ai primi 10 (dieci) giorni, si applica una maggiorazione pari al 30 (trenta) per cento;
 - per commissioni inferiori a n. 50 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 50 (cinquanta) per cento;
 - per manifesti composti da n. 8 a n. 12 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 50 (cinquanta) per cento;
 - per manifesti superiori ai n. 12 fogli "70x100" si applica una maggiorazione pari al 100 (cento) per cento;
 - per manifesti posti in zona B a categoria speciale si applica una maggiorazione pari al 150 (centocinquanta) per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 (cento) per cento (affissione prefissata). Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 (dieci) per cento con un minimo di euro 26,00 (affissioni d'urgenza).

È prevista la riduzione del 50 (cinquanta) per cento del canone applicato alle pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e comunque privi di sponsorizzazioni commerciali;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (senza sponsor di ditte private commerciali);
- e) annunci mortuari.

E' prevista l'esenzione dal pagamento del canone per pubbliche affissioni nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

11. La pubblicità effettuata attraverso attività di volantaggio, così come definita nel piano generale degli impianti pubblicitari, è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4 per ciascuna persona coinvolta nell'attività, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
12. La pubblicità effettuata attraverso la diffusione di messaggi sonori è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
13. La pubblicità effettuata attraverso l'uso di striscioni, così come definiti nel piano generale degli impianti pubblicitari, è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale. Il canone si applica per un'esposizione minima di 15 (quindici) giorni e per multipli di 15 (quindici) giorni.
14. La pubblicità effettuata attraverso l'uso di aeromobili e palloni frenati è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.
15. La pubblicità effettuata con proiezioni è soggetta al versamento della tariffa standard giornaliera di cui al precedente comma 4, rapportata ai coefficienti la cui determinazione è demandata alla Giunta Comunale.

Articolo 55 – Presupposto del canone e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. Presupposto di applicazione del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.
4. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi a individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.
6. Rientrano altresì nel concetto di pubblicità i disegni e le immagini che, anche senza essere accompagnate da scritte, individuano il tipo di prodotto o attività effettuata all'interno dei locali o pertinenze ove l'immagine è collocata.

Articolo 56 – Modalità di applicazione dalla componente b) del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero e dal tipo di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione del canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
8. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto si applica separatamente per ognuna di esse.

Articolo 57 – Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni del Canone

1. Le maggiorazioni della componente b) del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Per ogni singola esposizione pubblicitaria su impianti freccia è prevista una maggiorazione del Canone di esposizione pubblicitaria pari ad € 100,00, modificabile con delibera di Giunta Comunale.
3. Per ogni singola esposizione pubblicitaria su impianti per affissioni dirette da parte di privati è prevista una maggiorazione del Canone di esposizione pubblicitaria pari a € 100,00, modificabile con delibera di Giunta Comunale.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.
5. La componente b) del canone è ridotta della metà per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a) effettuati da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) relativi a manifestazioni politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
6. L'esposizione delle locandine delle ONLUS negli esercizi commerciali e in altri luoghi non è soggetta al canone ed agli obblighi di autorizzazione e dichiarazione.
7. Sono esenti dal canone le fattispecie di cui al comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Tutte le esposizioni informative e pubblicitarie realizzate dal Distretto Urbano del Commercio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale non sono soggetta al canone;

CAPO X – MODALITA' DI VERSAMENTO – OCCUPAZIONE DI SUOLO, DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Articolo 58 – Occupazioni di suolo pubblico e messaggi pubblicitari abusivi

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale

Articolo 59 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'articolo 28, avvisando che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga le stesse si considerano abusive.

Articolo 60 – Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione o autorizzazione, oltre i limiti temporali di efficacia della stessa o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare della concessione o autorizzazione o l'occupante di fatto è tenuto a liberare l'area occupata abusivamente e a ripristinare lo stato dei luoghi entro sette giorni consecutivi dalla contestazione.
2. In caso sia accertata un'occupazione edilizia che si protrae oltre il tempo inizialmente concesso senza che si sia provveduto a richiedere la proroga della stessa, il canone dovuto è maggiorato del 50 (cinquanta) per cento e non sono applicati i coefficienti di riduzione normalmente previsti.
3. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente lo diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro sette giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto.
4. Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o senza osservare le prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 480,00. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 61 – Installazione abusiva di impianto pubblicitario

1. Il Comune o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
3. Per le violazioni delle norme regolamentari si applicano le sanzioni di legge con notificazione agli interessati, entro 150 (centocinquanta) giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Per i provvedimenti relativi all'installazione di impianti pubblicitari senza la prescritta autorizzazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di autorizzazione, o in difformità dall'autorizzazione rilasciata, devono essere rimossi a cura dell'autore della violazione o del proprietario o possessore del suolo privato entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica dell'ordinanza del dirigente della Polizia Locale. Decorso tale termine la Polizia Locale attua quanto disposto dall'articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 provvedendo alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, del proprietario o possessore del suolo, ai sensi dell'articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra, la Polizia Locale procede alla immediata copertura della pubblicità abusiva ai sensi dell'articolo 1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A tal fine il dirigente della Polizia Locale ordina di procedere entro 3 (tre)

giorni alla copertura della pubblicità, con l'indicazione della scritta "pubblicità non autorizzata", inviandone comunicazione agli interessati.

7. Il materiale rimosso può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.
8. In caso contrario il Comune o il soggetto individuato per le attività di copertura e rimozione provvede allo smaltimento del materiale rimosso o alla vendita dello stesso.
9. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la Polizia Locale esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, su ordine del proprio dirigente, previo verbale redatto da pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 23, comma 13-*quater*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 62 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono stabilite di importo non inferiore all'indennità di cui all'articolo 57, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 63 – Omesso versamento

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 (trenta) per cento dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di euro 25,00 e un massimo di euro 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione come previsto dall'articolo 58 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al Capo X del presente regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 64 – Rateazioni

1. È concessa la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) Fino ad euro 100,00: nessuna rateizzazione
 - b) Da euro 100,01 ad euro 500,00: fino a 4 Rate mensili
 - c) Da euro 500,01 ad euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili o 4 trimestrali
 - d) Dal euro 3000,01 ad euro 6000,00: fino a 24 rate mensili o 8 trimestrali
 - e) Oltre 6.000 euro: fino a 36 rate mensili o 12 trimestrali.Le rateizzazioni scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto diviene

immediatamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso di rate superiori a 24 mensili o 8 trimestrali è prevista la presentazione di una apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria a copertura della somma dovuta per tutto il periodo di durata della rateizzazione, maggiorato di 90 giorni. In seguito al mancato rispetto dei pagamenti il titolare decade dalla concessione a suo tempo autorizzata.

Articolo 65 – Versamenti e procedura coattiva

1. Il versamento del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata e in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il versamento è effettuato con scadenza all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno di riferimento.
3. Il canone può essere versato in rate trimestrali anticipate qualora l'ammontare della componente del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico sia superiore a euro 500,00, oppure qualora l'ammontare della componente del canone previsto per la diffusione di messaggi pubblicitari sia superiore a euro 1.500,00.
4. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione il versamento del canone può essere effettuato sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo al predetto termine.
5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
6. In relazione alle somme dovute e non pagate alla scadenza, l'amministrazione comunale o il concessionario del servizio procede alla riscossione coattiva con le procedure stabilite dalla legge.
7. Non si fa luogo all'esazione del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico per importi inferiori ad € 12,00 e del canone per relativo alle esposizioni pubblicitarie per importi inferiori ad € 3,00.

Articolo 66 – Rimborsi

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata all'amministrazione comunale entro cinque anni dal pagamento.
2. Il rimborso, se dovuto, è disposto entro 180 giorni dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

Articolo 67 – Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, nominato con atto di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento, anche disgiunto, della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, funzionario responsabile della gestione è il concessionario per la parte di canone gestita in concessione dallo stesso.

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 – Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2021.

ALL. A)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Le strade, gli spazi ed aree pubbliche sono classificati, a seconda dell'importanza, in tre categorie:

CATEGORIA PRIMA (zona centrale e semicentro)

Tutte le strade, vie e piazze, viali e simili delimitati dal seguente perimetro:

A SUD dalla linea ferroviaria Milano-Venezia con inizio dal collegamento ferroviario Stazione Centrale-Stazione Ovest fino al sovrappasso sulla ferrovia di Via Caravaggio.

A EST da Via Caravaggio all'altezza del sovrappasso sulla ferrovia Milano-Venezia, Viale Carlo Porta, Viale Parini, Viale Manzoni.

A NORD Viale Manzoni, Largo Dante Alighieri, Viale col di Lana, Viale Ortigara, Largo Vittorio Emanuele II e Viale F. Cassani inclusi fino al sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo

A OVEST dal sovrappasso della ferrovia Milano-Bergamo fino al Piazzale Mazzini compreso, collegamento ferroviario Treviglio Ovest-Treviglio Centrale

CATEGORIA SECONDA (zona periferica e frazioni)

Le vie, strade e piazze al di fuori del perimetro sopradescritto

CATEGORIA TERZA (rogge comunali)

Occupazioni su cavi irrigui anche ubicati al di fuori del territorio comunale in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile di proprietà del comune di Treviglio.

ALL. B)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LA ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CATEGORIA SPECIALE:

Costituita dalle vie, strade e piazze ubicate nella zona centrale-area mercato delimitata dalle seguenti vie:

Viale del Partigiano, Viale C. Battisti, tratti iniziale di via A. G.B. Crippa fino all'intersezione con viale XXIV Maggio, Viale XXIV Maggio fino all'intersezione con Via Crivelli, Via Crivelli, Pzza Cameroni, Viale Oriano, Pzza Insurrezione, Viale Filagno, Piazza del Popolo.

Le piazze e le vie e i tratti di via sopra indicati si intendono interamente ricomprese nella categoria speciale

CATEGORIA ORDINARIA

tutte le strade, vie e piazze ubicate all'estero della categoria speciale.

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Aree comunali
- Art. 3 - Presupposto di applicazione
- Art. 4 - Criteri e definizioni
- Art. 5 - Contenuto del regolamento
- Art. 6 - Concessioni ed autorizzazioni

CAPO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Domanda di concessione
- Art. 8 - Cauzione
- Art. 9 - Proroga e rinnovo
- Art.10 - Obblighi e responsabilità
- Art.11 - Modifica, sospensione e revoca
- Art.12 - Decadenza

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art.13 - Disposizioni di carattere generale
- Art 14 - Autorizzazioni
- Art.15 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari
- Art.16 - Rinnovi di autorizzazione

CAPO IV – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHÉ NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O RELATIVA SUPERFICIE

- Art.17 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Art.18 - Pubblicità luminosa o illuminata

CAPO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art.19 - Piano generale degli impianti pubblicitari

CAPO VI – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art.20 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art.21 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art.22 - Divieti
- Art.23 - Affissioni di urgenza, festive e notturne
- Art.24 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art.25 - Impianti per affissioni dirette da parte di privati

CAPO VII - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

- Art.26 - Dichiarazione per l'esposizione di pubblicità
- Art.27 - Dichiarazione per occupazioni permanenti con cavi e condutture.
- Art.28 - Dichiarazione per le occupazioni di suolo pubblico

CAPO VIII – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE SU SUOLO PUBBLICO.

- Art.29 - Contenuto del Capo VIII
- Art.30 - Determinazione del canone
- Art.31 - Applicazione del criterio di calcolo
- Art.32 - Classificazione del territorio ai fini della determinazione della componente a) del canone e applicazione della tariffa
- Art. 33 – Agevolazioni, abbattimenti e maggiorazioni
- Art..34 - Non applicazione del canone
- Art..35 - Pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 36 - Attività edilizia
- Art. 37 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 38 - Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno
- Art. 39 - Cantieri edilizi di durata superiore all'anno
- Art. 40 - Cavi e condutture
- Art. 41 - Chioschi ed edicole
- Art. 42 - Dehors
- Art. 43 - Aree destinate a parcheggio ad uso esclusivo delle attività ricettive
- Art. 44 - Eventi e manifestazioni
- Art. 45 - Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune
- Art. 46 - Eventi fieristici
- Art. 47 - Eventi di interesse pubblico
- Art. 48 - Eventi nazionali, regionali o internazionali
- Art. 49 - Locali interrati nel sottosuolo pubblico
- Art. 50 - Manifestazioni e iniziative di carattere politico
- Art. 51 - Mercati, posteggi isolati e fiere istituzionali
- Art. 52 - Occupazioni di urgenza
- Art. 53 - Occupazioni occasionali e di breve durata

CAPO IX – DETERMINAZIONE, ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA COMPONENTE DEL CANONE PREVISTA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Art.54 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione della componente b) del canone e applicazione della tariffa
- Art.55 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico
- Art.56 - Modalità di applicazione dalla componente b) del canone
- Art.57 - Maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni di imposta

CAPO X – MODALITÀ DI VERSAMENTO - OCCUPAZIONE DI SUOLO, DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art.58 – Occupazioni di suolo pubblico e messaggi pubblicitari abusivi
- Art.59 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art.60- Occupazione abusiva di suolo pubblico
- Art.61 - Installazione abusiva di impianto pubblicitario
- Art.62 – Sanzioni

Art.63 - Omesso versamento
Art.64 - Rateazioni
Art.65 - Versamenti e procedura coattiva
Art.66 - Rimborsi
Art. 67- Funzionario respèonsabile

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art.68 – Entrata in vigore